



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO "FOODY"

SO.GE.M.I. S.p.A. (di seguito anche solo Sogemi), Società del Comune di Milano, è una Società per Azioni di diritto privato, a partecipazione prevalentemente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale avente ad oggetto l'istituzione, l'impianto e l'esercizio del Mercato Agroalimentare di Milano (di seguito anche solo Mercato).

In virtù del contratto di cessione dei marchi e dei disegni della mascotte di Expo 2015, Sogemi è titolare pieno ed esclusivo del marchio FOODY (n.reg. EUIPO 12606802 del 1/11/2016).

Sogemi nell'ambito dello sviluppo di programmi finalizzati alla promozione del Comprensorio Agrolimentare e nell'ambito della strategia di valorizzazione del Marchio FOODY

indice

il presente avviso per la concessione della licenza d'uso in esclusiva del Marchio FOODY, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Avviso e nello Schema di contratto di concessione (Allegato 1).

1. Oggetto dell'Avviso

Costituisce oggetto del presente Avviso la concessione ad un licenziatario dell'uso in esclusiva del Marchio FOODY per la produzione di una linea di prodotti non food, per le seguenti classi merceologiche: *classe 8* (posateria) – *classe 16* (articoli in carta e cartone; cartoleria e articoli per ufficio) – *classe 21* (utensili per la casa o la cucina) – *classe 18* (ombrelli) – *classe 24* (tessuti e loro succedanei) – *classe 25* (articoli abbigliamento, scarpe, cappelleria).

- **Per Licenziatario** si intende il soggetto affidatario della concessione della licenza d'uso;
- **Per Marchio** si intende: il Marchio FOODY costituito da due elementi: 1) il Pittogramma: l'immagine stilizzata di una composizione a colori di prodotti ortofrutticoli che delineano un volto sorridente ed 2) il Logotipo: la scritta FOODY con font Museo Slab 900;
- **Per Prodotti** si intendono gli articoli riportanti il marchio oggetto di licenza d'uso, di cui all'allegato B) dello Schema di contratto di concessione;
- **Per Merchandising** si intende: attività di commercializzazione dei prodotti con il logo e marchio FOODY;
- **Per Minimo garantito** (in conto royalty) si intende il corrispettivo annuo da versare a Sogemi indipendentemente dal fatturato realizzato;
- **Per Royalty** si intende la percentuale stabilita nel contratto di licenza che sarà riconosciuta a Sogemi sulla base del fatturato annuo realizzato dal soggetto licenziatario derivante dalla vendita dei prodotti a Marchio FOODY.

2. Ambito Territoriale della Licenza

Nazionale (Italia), con una attenzione particolare su Milano.



3. Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi a presentare offerta i seguenti soggetti: Imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese dotati dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed assenza di divieti a contrarre con la P.A. (qui applicate in via analogica);
- b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, ovvero iscrizione al Registro delle Imprese per attività sociali coerenti con quelle oggetto del presente documento (qui applicate in via analogica);

4. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Coloro che intendano presentare offerta dovranno predisporre apposita istanza che dovrà essere così composta:

- a) istanza di partecipazione, sul modello in calce al presente avviso, od in conformità allo stesso, redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'aspirante Licenziatario; (Modello A)
- b) autodichiarazione redatta in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n.445/00, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 3 lett. a);
- c) autodichiarazione, redatta in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n.445/00, attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 3 lett. b);
- d) una relazione tecnica redatta in forma libera (max 8 fogli A4 fronte retro, formato 12 interlinea singola) nel quale indicare la fattibilità tecnica ed economica dello sviluppo del progetto in relazione ai prodotti a Marchio FOODY da proporre sul mercato;
- e) C.V. dei soggetti preposti allo sviluppo e valorizzazione dei prodotti a Marchio FOODY da proporre sul mercato;
- f) offerta economica, sul modello in calce al presente Avviso o in conformità allo stesso, redatta in lingua italiana consistente: f1) nell'indicazione di una quota di percentuale del fatturato al netto di IVA maturato a seguito della vendita dei prodotti a Marchio FOODY, ovvero la c.d. "Royalty" di cui al precedente punto 1 – f2) nell'indicazione del corrispettivo annuo, al netto di IVA, ovvero il c.d. "Minimo garantito", di cui al precedente punto 1.(Modello B).

Le istanze di concessione di uso del Marchio "FOODY", dovranno pervenire in busta chiusa, controfirmata ai lembi di chiusura, riportante la dicitura "CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO FOODY" alla Società Sogemi in via Cesare Lombroso, n.54 - Milano, per mezzo



del Servizio Postale con raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mani entro e non oltre le **ore 12.00 del 5 dicembre 2019** (data fino alla quale il presente Avviso sarà pubblicato).

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste recanti rispettivamente la seguente dicitura:

“ Busta A – Documentazione Amministrativa”

“Busta B – Offerta Tecnica”

“ Busta C – Offerta Economica”.

Tutte le n.3 (tre) buste dovranno essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e recare, oltre le predette diciture, anche l'intestazione del mittente.

La “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere al suo interno la documentazione di cui al presente paragrafo 4) lett. a)-b)- c).

La “Busta B – Relazione Tecnica” dovrà contenere al suo interno la documentazione di cui al presente paragrafo 4) lett. d) – e)

La “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere al suo interno la documentazione di cui al presente paragrafo 4) lett.f1)-f2)

5. Criteri di selezione del Licenziatario.

Le istanze pervenute saranno valutate tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti elementi di valutazione.

a) Requisiti tecnico/qualitativi	max punti 70
Punteggio così assegnato:	
Valutazione Relazione tecnica	max punti 40
Valutazione C.V.	max punti 30
b) Prezzo	max punti 30

6. Durata della concessione della licenza d'uso in esclusiva

Il contratto di concessione della licenza d'uso in esclusiva del Marchio “FOODY” avrà una durata di 4 (quattro) anni, sino al 31 dicembre 2024, decorrente dalla sottoscrizione del contratto di concessione.



Il presente contratto potrà essere soggetto ad un eventuale rinnovo di ulteriori 4 (quattro) anni, previa comunicazione scritta da parte di Sogemi nei confronti del licenziatario.

Sogemi, nel corso del rapporto di collaborazione, si obbliga altresì a mettere a disposizione, a titolo gratuito, nei confronti del licenziatario, uno spazio commerciale situato all'interno del Comprensorio Agroalimentare SOGEMI, da adibire quale punto vendita dei prodotti a Marchio FOODY idoneo all'uso. Le parti, congiuntamente, valuteranno l'esatta ubicazione dello spazio all'interno del Comprensorio Agroalimentare e l'esatta dimensione (mq) dello stesso. I costi relativi all'allestimento di detto punto vendita saranno a carico esclusivo del licenziatario.

7. Altre informazioni.

Il presente avviso, unitamente al modulo in calce allo stesso ed allo Schema di contratto di concessione in licenza d'uso in esclusiva del Marchio "Foody" è pubblicato in data odierna sul profilo della SOGEMI per un periodo pari a 15 giorni, ed è disponibile e visionabile sul sito istituzionale www.sogemisp.it.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare Sogemi al seguente indirizzo PEC: protocollo.mercatimilano@pec.it.

8. Allegati

Schema di contratto di concessione in licenza d'uso in esclusiva del Marchio "Foody" (Allegato 1);

Fac – Simile Domanda di Partecipazione (Modello A)

Fac- Simile Offerta Economica (Modello B).

Milano, 15 novembre 2019.

R.U.P. dott. Eugenio Bordogna.

Direttore Affari Generali

Stefano Zani



MODELLO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO FOODY

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, residente nel Comune di _____, Provincia _____, via _____ in qualità di legale rappresentante o procuratore della _____ con sede nel Comune di _____, Provincia _____, via _____, C.F. n. _____, P. I.V.A. n. _____, tel. n. _____, fax n. _____, indirizzo posta elettronica ordinaria _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come _____

ALLEGA

tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso

TIMBRO E FIRMA

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

MODELLO B

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ della _____ con sede in _____ Via _____, Tel. _____, Fax _____, Capitale Sociale _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA n. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, Registro delle Imprese di _____ al n. _____, (eventuale) in virtù di procura n. _____ del _____ - Notaio _____ di _____

OFFRE

per la parte economica, il seguente elemento:

- (i) indicazione percentuale _____% della Royalty sul fatturato annuo, al netto di IVA;
- (ii) Euro _____ (cifre) - _____ (lettere) a titolo di corrispettivo annuo, al netto di IVA, ovvero il c.d. "Minimo garantito" per il primo anno;
- (iii) Euro _____ (cifre) - _____ (lettere) a titolo di corrispettivo annuo, al netto di IVA, ovvero il c.d. "Minimo garantito" per il secondo anno;
- (iv) Euro _____ (cifre) - _____ (lettere) a titolo di corrispettivo annuo, al netto di IVA, ovvero il c.d. "Minimo garantito" per il terzo anno;
- (v) Euro _____ (cifre) - _____ (lettere) a titolo di corrispettivo annuo, al netto di IVA, ovvero il c.d. "Minimo garantito" per il quarto anno.

(timbro e firma)

Data, _____

Il/i concorrente/i

(timbro e firma)

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Tra

SO.GE.MI. S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cesare Lombroso n. 54, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, al numero di iscrizione, P.IVA e codice fiscale 03516950155, in persona di Cesare Ferrero, legale rappresentante p.t. munito degli occorrenti poteri ("**Sogemi**" o "**Licenziante**")

e

(**Società**), qui di sotto indicata con l'espressione "**Licenziatario**"

Congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che

- a. Ai sensi del contratto di cessione dei marchi e dei disegni della mascotte di Expo Milano 2015, Sogemi, società controllata dal Comune di Milano, è titolare pieno ed esclusivo del marchio FOODY (n.reg. EUIPO 12606802 del 01/11/2016);
- b. Sogemi, impegnata nello sviluppo di programmi finalizzati alla promozione del Comprensorio e del marchio FOODY, ha manifestato l'interesse a concedere, verso corrispettivo, la licenza esclusiva del marchio FOODY per la produzione di una linea NON FOOD;
- c. Con avviso del ___/___/___ (pubblicato in versione integrale sul sito <https://www.sogemispa.it/archivi-bandi-e-concorsi/bandi-di-gara-aperti/>) Sogemi ha dato avvio ad una fase di dialogo e promozione al pubblico dell'iniziativa di produzione di una linea NON FOOD;
- d. In data ___/___/___ la società _____ ha manifestato il proprio interesse ad ottenere, verso corrispettivo, la licenza esclusiva del marchio sopra citato;
- e. Le parti intendono concludere il presente contratto ("il Contratto") al fine di stabilire i rispettivi diritti ed obblighi in relazione all'uso del Marchio nell'ambito dell'attività di produzione svolta dal Licenziatario, come meglio indicato nel Contratto;
- f. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Si stipula e si conviene quanto segue**ARTICOLO 1****OGGETTO**

- 1.1 Sogemi concede al Licenziatario, che accetta, l'uso in esclusiva del Marchio in relazione alla produzione, distribuzione, vendita, promozione e pubblicità dei prodotti elencati nell'allegato B (di seguito indicati come "**Prodotti**"), qui accluso come parte del suddetto contratto e quindi soggetto a tutte le disposizioni del presente accordo.
- 1.2 In particolare il Licenziatario si obbliga ad utilizzare il Marchio nell'ambito dell'attività, svolta esclusivamente all'interno del territorio definito dal presente contratto nell'allegato C;

ARTICOLO 2**USO DEL MARCHIO**

- 2.1 Il Marchio, rappresentato nell'allegato A, costituisce parte integrante del presente contratto, ed è costituito da due elementi:
 - Il pittogramma: l'immagine stilizzata di una composizione a colori di prodotti ortofrutticoli che delineano un volto sorridente
 - Il logotipo: la scritta FOODY con font Museo Slab 900.

- 2.2 Il Marchio deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivoco nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto. È fatto assoluto divieto di utilizzo del Marchio per attività diverse rispetto a quelle indicate nel precedente art. 1.
- 2.3 Il Marchio può essere utilizzato per iniziative promozionali intraprese dal Licenziatario, previa autorizzazione da parte di Sogemi.
- 2.4 Il Marchio deve essere utilizzato in modo che non possa:
- Essere modificato in alcun modo e con alcun mezzo, nel rispetto delle forme, colori e proporzioni;
 - Vedere snaturate le proprie caratteristiche originarie o il proprio significato;
 - Essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo;
 - Essere confuso con altre scritte o denominazioni di altri marchi o loghi.

ARTICOLO 3 DURATA

- 3.1 Il Contratto ha efficacia dalla sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2024.
- 3.2 Il Contratto potrà essere soggetto ad un eventuale rinnovo di ulteriori 4 (quattro) anni previa comunicazione scritta di Sogemi nei confronti del licenziatario.
- 3.3 Le Parti convengono che almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto si incontreranno per valutare se sussistono le condizioni per rinnovare il presente Contratto con un nuovo accordo che possa stabilire un nuovo rapporto di licenza.
- 3.4 Al termine del Contratto il licenziatario cesserà l'uso del Marchio e del nome, e non avrà alcun diritto sullo stesso, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Licenziante le royalties sul precedente venduto. In caso di mancato rinnovo del presente accordo, al Licenziatario verrà concessa la possibilità di vendere le giacenze per un periodo massimo di 9 (nove) mesi a partire dal giorno della scadenza o interruzione del contratto; a questo fine dovrà immediatamente comunicare per iscritto al Licenziante le giacenze presenti al momento della scadenza o interruzione del Contratto.

ARTICOLO 4 CORRISPETTIVO

- 4.1 Per quanto concesso con il presente Contratto, la società Licenziataria corrisponderà al Licenziante una royalty pari al []% ([] percento) sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a Marchio, dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'IVA, ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito.
- 4.2 Il Licenziatario terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute e permetterà in ogni momento ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.
- 4.3 Le royalties saranno corrisposte secondo le seguenti modalità:
- Le royalties verranno corrisposte alla fine di ogni trimestre, il primo dei quali decorrerà dal [] .
 - Prima della scadenza convenuta, la società Licenziataria si impegna a trasmettere al Licenziante un rendiconto esatto e completo, e a versare le somme pattuite sul conto [] entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dal Licenziante.
- 4.4 Qualunque sia il fatturato realizzato, la società Licenziataria si impegna comunque a corrispondere al Licenziante la seguente somma (minimo garantito), che verrà imputata alle royalties già corrisposte:
- Euro [] per il primo anno;
 - Euro [] per il secondo anno;
 - Euro [] per il terzo anno;
 - Euro [] per il quarto anno.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

- 5.1 Il Licenziatario conviene che Sogemi è la sola e legittima proprietaria del Marchio concesso in licenza, e acconsente pertanto a non avanzare diritti ad utilizzare il Marchio in ambiti diversi da quelli indicati nel precedente art. 1 e con modalità differenti rispetto a quelle specificamente indicate nel precedente art. 3.
- 5.2 Il Licenziatario è tenuto ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del Licenziante. In particolare il Licenziatario è tenuto a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal Licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
- 5.3 È vietato al Licenziatario depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili al Marchio licenziato o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico.
- 5.4 Il Licenziatario si impegna a presentare i disegni dei nuovi modelli per l'approvazione prima di iniziare la fase realizzativa dei prototipi e dei campioni. Una volta approvati i disegni, il Licenziatario potrà passare all'esecuzione materiale dei prototipi in piena autonomia per poi presentarli all'approvazione finale prima che siano proposti al pubblico.
- 5.5 Le merci prodotte, distribuite e/o vendute sulla base del presente accordo debbono essere conformi al disegno ed al modello approvati dal Licenziante.
- 5.6 Il Licenziatario si impegna a inviare gli articoli di campionatura al Licenziante a titolo gratuito, e saranno trattenuti da quest'ultimo.
- 5.7 Il Licenziatario potrà decidere in modo autonomo la strategia di marketing di base nei territori per i quali è stata concessa la licenza, fermo restando che tali politiche non vadano in contrasto con l'immagine ed il prestigio del Marchio.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL LICENZIANTE

- 6.1 Il Licenziante si impegna a non sfruttare i modelli creati dal Licenziatario successivamente alla fine del Contratto.
- 6.2 Il Licenziante si obbliga ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo.
- 6.3 Il licenziante si impegna a rinnovare il Marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del Contratto.
- 6.4 Il Licenziante si impegna a comunicare per iscritto l'eventuale approvazione dei campioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli stessi. In caso di mancata comunicazione da parte del Licenziante entro il periodo di tempo previsto, il materiale si dovrà intendere tacitamente approvato.
- 6.5 Il Licenziante si impegna ad utilizzare la collezione fornita dal Licenziatario (di cui all'art. 5.6) per svolgere attività di Relazioni Pubbliche a sostegno del Marchio.
- 6.6 Il Licenziante si impegna ad utilizzare in percentuale delle royalties a scopi pubblicitari e di Relazioni Pubbliche. Le spese pubblicitarie saranno dimostrate al licenziatario attraverso la presentazione delle relative fatture di acquisto. I veicoli pubblicitari saranno pianificati dalle Parti, fermo restando che le decisioni finali saranno a totale discrezione del Licenziante.

ARTICOLO 7

CONTROLLI

- 7.1 Il Licenziante si riserva il diritto di eseguire controlli per la verifica del rispetto degli obblighi nell'utilizzo del Marchio incombenti sul Licenziatario.
- 7.2 Le modalità di svolgimento saranno concordate tra le Parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE ANTICIPATA

- 8.1 Il Licenziante ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziataria di una comunicazione con

Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, nella quale dichiaro che si intende avvalere della risoluzione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) Se il Licenziatario non corrisponde le royalties secondo le modalità e alle scadenze indicate all'art. 4;
- b) Se il licenziatario violi gli obblighi di cui all'art. 5;
- c) Se il licenziatario sia sottoposto ad una procedura concorsuale;
- d) Se, previa verifica da parte di Sogemi, si riscontra il mancato soddisfacente sviluppo del Marchio FOODY.

ARTICOLO 9

PROTEZIONE DEL MARCHIO

- 9.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell'uso del Marchio.
- 9.2 Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Marchio costituisca violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-LICENZE

- 10.1 Il presente Contratto non è cedibile.
- 10.2 Al Licenziatario è fatto divieto di concedere sub-licenze sul Marchio senza autorizzazione scritta del licenziante.

ARTICOLO 11

MODIFICHE

- 11.1 Le parti non potranno apportare modifiche e/o integrazioni al presente Contratto se non previamente concordate tra le Parti e stipulate in forma scritta.

ARTICOLO 12

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 12.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 12.2 Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione, esecuzione o interpretazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA MO 231

- 13.1 Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231.
- 13.2 Il Licenziatario dichiara di aver letto il contenuto del Codice Etico e del Modello 231 di Sogemi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, consultabili sul sito internet di Sogemi, e di aderire e rispettare ai principi e alle regole in essi esplicitati.
- 13.3 In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente periodo, Sogemi avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14

PRIVACY


- 14.1 Il Licenziatario è informato che eventuali trattamenti di dati personali da parte del Licenziante avverranno per le seguenti finalità: adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, servizi di controllo interno e gestione del contenzioso. Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di comunicazione a terzi destinatari, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato

trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso basi dati pubbliche o terzi. I dati saranno trattati mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto on criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità. In relazione al trattamento dei predetti dati il Licenziatario ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Il licenziatario si impegna a operare il trattamento di eventuali dati personali nell'ambito del rapporto con il Licenziante nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. Il Licenziatario si dichiara preventivamente disponibile ad accettare, ove il Licenziante lo riterrà opportuno, la nomina di responsabile del trattamento che gli sarà eventualmente formulata ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 mediante atto separato.

Milano,

(Società):

SO.GE.M.I. S.p.A.:

**ALLEGATO A
IL MARCHIO****ALLEGATO B
PRODOTTI CONCESSI IN LICENZA (CLASSI)**

- Classe 8: posaterie
- Classe 16: articoli in carta e cartone; cartoleria e articoli per ufficio
- Classe 21: utensili per la casa o la cucina
- Classe 18: ombrelli
- Classe 24: tessuti e loro sucedanei
- Classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

**ALLEGATO C
TERRITORIO COPERTO DALL'ACCORDO DI LICENZA**

- Città Metropolitana di Milano
- Centro – Nord Italia
- Italia
- Mondo

**ALLEGATO D
INTERNET**

Si precisa che Internet e tutti i mezzi e gli strumenti in qualche modo connessi a Internet non rientrano nell'ambito di esclusiva cui all'articolo 1 del presente accordo. Il Licenziante autorizza sin dalla sottoscrizione del Contratto, il Licenziatario ad utilizzare siti Internet per la diffusione conoscitiva e la promozione dei Prodotti, fermo restando che tutto il materiale visivo pubblicato su Internet, incluso il design di ogni eventuale sito Internet, deve essere previamente approvato per iscritto da Sogemi.

La vendita dei prodotti attraverso Internet deve invece essere limitata ai siti Internet approvati e indicati al Licenziatario dal Licenziante. Il Licenziatario, a fronte di ogni eventuale richiesta da parte del Licenziante di vendere i Prodotti a società che svolgono attività di commercio elettronico (e-commerce), può rifiutarsi di effettuare la vendita solo per evidenti e giustificate ragioni di conflitto con le vendite effettuate dal Licenziatario attraverso i canali di vendita tradizionali.

Si precisa che in caso di vendita attraverso siti Internet trova piena applicazione la clausola "mondo" dell'Allegato C del presente accordo.

Milano,

Licenziatario:

SO.GE.M.I. S.p.A.:
